



COMUNE DI CERVETERI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Ordinanza Sindacale n. 18 del 22-05-2026

OGGETTO: PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE E URGENTE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI, LA TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE PUBBLICA E DEL DECORO URBANO MEDIANTE LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI, LA PULIZIA DI AREE VERDI E LA MANUTENZIONE DEI TERRENI INCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

IL SINDACO

Tenuto conto che con l'avvicinarsi della stagione estiva si accerta nel territorio comunale:

- la presenza nell'area urbanizzata di edifici abitativi o ad altri fini destinati, con facciate prospicienti le vie pubbliche o dotati di aree verdi e giardini a corredo dei fabbricati, che versano in cattive condizioni di manutenzione tali da arrecare offesa al decoro urbano e costituire pericolo per la salute pubblica, in particolare per la presenza di specie vegetali allergizzanti o che favoriscono la diffusione di insetti molesti e animali pericolosi;
- la presenza di numerose aree verdi, all'interno del centro abitato e di terreni limitrofi ad esso, di proprietà privata che risultano abbandonate, o per le quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami;

Considerato che i contesti di incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro della città e delle aree private attigue, possono dare origine alle seguenti situazioni di pericolo e disagio:

- facilitare la propagazione di vegetazione infestante;
- favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di ratti e rettili o insetti nocivi e perniciosi;
- costituire grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare
sia pedonale;
- favorire l'accumulo di rifiuti;
- costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità in relazione al possibile innesco e propagazione di incendi, in particolare in considerazione dell'avvicinarsi del periodo estivo;

Tenuto conto che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nei centri urbani, oltre che produrre un danno all'immagine del territorio in contrasto con la vocazione turistica ed ambientale dei luoghi, costituiscono motivo di pregiudizio per l'igiene pubblica e per la salute dei cittadini;

Ritenuto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno per l'igiene pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

Ravvisata la necessità di salvaguardare il decoro urbano, di tutelare l'igiene e la salute pubblica nonché di limitare il proliferare di insetti ed animali;

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità dei cittadini;

Rilevato che si è provveduto ad effettuare un corretto bilanciamento degli interessi pubblici e privati, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse per l'igiene pubblica e per la salute dei cittadini nonché per la tutela dell'ambiente e del decoro urbano;

Visti, altresì, i seguenti testi normativi:

- il D.Lgs. n. 267 del 2000, ed in particolar modo l'art. 50 comma 5 il quale stabilisce, tra l'altro, quanto segue: *"in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana"*;

- la Legge n. 689 del 1981;
- la Legge n. 353 del 2000 recante norme sugli incendi boschivi;
- il T.U.LL.SS. n. 1265 del 27/07/1934 e s. m. i.;
- il D.Lgs. n. 285 del 1992 – Codice della Strada;
- la Legge Regionale Lazio n. 39 del 2002 e il relativo regolamento attuativo;

ORDINA

ai proprietari, possessori o a qualunque titolo detentori ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità:

1. **di edifici del centro abitato**: di provvedere alla costante pulizia e al decoroso mantenimento degli stessi intervenendo con taglio ed estirpazione delle erbacce radicate nelle facciate, sterpaglie e rovi presenti nei giardini e nei cortili di pertinenza;
2. **di aree verdi** site all'interno del centro abitato e di terreni limitrofi ad esso: di provvedere alla costante pulizia delle erbacce, sterpaglie e rovi e alla eliminazione di quant'altro possa costituire esca per incendi nonché habitat per insetti e animali nocivi e pericolosi;
3. **di terreni** (appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo) nonché di aziende agricole confinanti con le strade pubbliche: di ripulire da erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco le aree private limitrofe alle strade pubbliche presenti nel territorio Comunale, comprese le strade vicinali, provvedendo alla regolare potatura di siepi e rami che protendono oltre il confine stradale, nascondendo la segnaletica o riducendo la visibilità e la fruibilità della carreggiata e dei passaggi pedonali.

I suddetti interventi di pulizia e manutenzione dovranno essere effettuati esclusivamente mediante mezzi manuali o meccanici.

È fatto assoluto divieto di procedere alla pulizia dei terreni mediante l'uso di prodotti chimici diserbanti/dissecanti, nonché attraverso l'abbruciamento delle sterpaglie e dei residui vegetali.

Le operazioni di cui sopra dovranno essere effettuate in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in modo da garantire costantemente la pulizia e la manutenzione dei luoghi **per tutto il periodo di vigenza del presente atto.**

DISPONE

- che, considerando la stagione primaverile ed estiva come il periodo di massima proliferazione e crescita di erbe infestanti, siepi e rami, la presente ordinanza ha validità immediata dalla sua pubblicazione;
- che i soggetti destinatari del presente provvedimento debbano conformarsi alle prescrizioni sopra ordinate ed eseguire il primo intervento completo di sfalcio e pulizia entro il termine perentorio del 15 Giugno 2026;
- la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale dell'Ente - sezione Albo Pretorio nonché nella sezione Amministrazione Trasparente - Informazioni Ambientali;
- di provvedere ad idonea e capillare pubblicizzazione della stessa attraverso i canali di comunicazione del Comune.

AVVERTE

- che il presente provvedimento entrerà in vigore dalla data di adozione. Al fine di consentire il necessario adeguamento alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, l'applicazione delle sanzioni previste in caso di mancata osservanza avrà decorrenza dal 15° giorno successivo all'adozione;
- che, in caso di accertata inottemperanza, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere d'ufficio all'esecuzione coattiva dei lavori di pulizia, sfalcio e rimozione in danno dei soggetti inadempienti, con successivo addebito e recupero di tutte le spese sostenute, ferme restando le sanzioni amministrative e

l'eventuale azione penale ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

- che l'inosservanza delle disposizioni relative alle aree private prospicienti o confinanti con le strade pubbliche o vicinali di uso pubblico sarà assoggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), da € 173,00 a € 694,00, con l'obbligo del ripristino dei luoghi a spese del trasgressore;
- che, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, per tutte le altre violazioni all'interno del centro abitato e nelle aree private non confinanti con strade, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, secondo i criteri e i principi della Legge n. 689/1981, con ammissione al pagamento in misura ridotta ove consentito.

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale, nonché a tutti gli Organi di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza competenti per territorio, la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza, l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle previste sanzioni ai trasgressori.

DISPONE

altresì che il presente provvedimento sia trasmesso ai soggetti di seguito indicati per l'adozione degli atti di competenza:

- Prefettura di Roma;
- Questura di Roma;
- Comando dei Carabinieri di Cerveteri e Campo di mare;
- Polizia Locale;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
- VV.FF. di Cerveteri.

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio entro 60 giorni o, in via straordinaria, al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio Online del Comune;
- che il Responsabile del Procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Locale.

Lì, 22-05-2026

IL SINDACO
ELENA MARIA GUBETTI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



COMUNE DI CERVETERI

Città Metropolitana di Roma Capitale

5^ AREA OPERE PUBBLICHE MANUTENZIONI AMBIENTE - AMBIENTE E MOBILITA'

Proposta di Ordinanza Sindacale n. 19 del 21-05-2026

OGGETTO: PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE E URGENTE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI, LA TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE PUBBLICA E DEL DECORO URBANO MEDIANTE LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI, LA PULIZIA DI AREE VERDI E LA MANUTENZIONE DEI TERRENI INCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta, redatta dal Responsabile del Servizio, come risulta dall'attestazione resa in calce al presente, si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.

ANNOTAZIONI:

Lì, 21-05-2026

IL DIRIGENTE
5^ AREA OPERE PUBBLICHE MANUTENZIONI AMBIENTE
FABRIZIO BETTONI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005